

L'assicurazione può esercitare l'azione di regresso contro i coobbligati solidali

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Ordinanza 16 maggio - 27 giugno 2018, n. 16922

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta - Presidente -

Dott. SESTINI Danilo - Consigliere -

Dott. CIGNA Mario - Consigliere -

Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere -

Dott. IANNELLO Emilio - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28724/2016 R.G. proposto da:

R.E., rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Urso;

- ricorrente -

contro

Amissima Assicurazioni S.p.A., (già Carige Assicurazioni S.p.A.), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Caterina Farruggia e dall'Avv. Fabio Alberici, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Delle Fornaci, n. 38;

- controricorrente -

e contro

UnipolSai Assicurazioni S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Romagnoli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Romeo Romei, n. 27;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, n. 4059/2015, pubblicata il 23 ottobre 2015;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 maggio 2018 dal Consigliere

Emilio Iannello;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Mistri Corrado, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. A seguito di uno scontro, verificatosi il (OMISSIS), tra un'autovettura e un motoveicolo, il terzo trasportato su quest'ultimo subiva danni alla persona per il cui risarcimento chiedeva e otteneva, dal Tribunale di Cosenza, con sentenza passata in giudicato, la condanna del conducente e della compagnia assicuratrice dell'auto, Carige Assicurazioni S.p.A..

Quest'ultima, avendo il tribunale incidentalmente accertato il concorso di colpa del conducente del motoveicolo nella misura del 20%, agiva in via di regresso nei confronti della compagnia assicuratrice dello stesso, Aurora Assicurazioni S.p.A. - rimasta estranea al primo giudizio - a tal fine convenendola davanti al Tribunale di Milano.

Aurora Assicurazioni S.p.A., costituendosi in giudizio, chiedeva e otteneva di chiamare in causa il proprio assicurato, proprietario del motociclo, R.E., agendo nei suoi confronti in via di rivalsa sul presupposto della non operatività dell'assicurazione per i danni subiti dal terzo trasportato, trattandosi di trasporto non consentito secondo le indicazioni della carta di circolazione del mezzo.

Con sentenza del 14/10/2011 il tribunale accoglieva sia la domanda di regresso proposta da Carige nei confronti di Aurora, sia quella di rivalsa da quest'ultima proposta nei confronti del R..

2. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Milano ha rigettato il gravame da quest'ultimo interposto e, in accoglimento dell'appello incidentale di Carige S.p.A., lo ha anche condannato al pagamento in favore di questa della stessa somma di Euro 22.485, oltre accessori, già posta a carico dell'Aurora assicurazioni S.p.A. con l'avvertenza che "ad evitare duplicazioni di pagamento", l'operatività della rivalsa proposta da quest'ultima nei confronti del R. "risentirà dell'avvenuta o meno soddisfazione da parte di quest'ultimo della pretesa debitoria della Carige".

3. Avverso tale decisione R.E. propone ricorso per cassazione articolando cinque motivi, cui resistono Amissima Assicurazioni S.p.A. (già Carige Assicurazioni S.p.A.) e UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (già Aurora Assicurazioni S.p.A.) depositando controricorsi.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso R.E. deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2055 c.c., comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte d'appello accolto la domanda di regresso di Carige Assicurazioni e, conseguentemente, quella di rivalsa proposta da Aurora Assicurazioni, in difetto dei relativi presupposti.

Sostiene infatti che nei rapporti interni tra corresponsabili solidali l'azione di regresso è possibile solo nei confronti di chi sia effettivamente responsabile dell'evento (e quindi del conducente) e non fra soggetti che non siano responsabili ma chiamati a rispondere con il conducente, in via solidale, in forza di specifiche norme di legge.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte d'appello respinto il motivo di gravame con il quale si iterava l'eccezione di improponibilità della domanda di regresso avanzata da Carige S.p.A. nei confronti di Aurora S.p.A., con conseguente inammissibilità dell'azione di rivalsa da quest'ultima avanzata nei suoi confronti.

Sul solco dei precedenti di Cass. 07/07/1999, n. 7019 e Cass. 08/08/1987, n. 6797, sostiene che la solidarietà che, in forza della L. n. 990 del 1969, art. 18 vincola il responsabile assicurato e il suo assicuratore nei confronti del danneggiato, opera solo in favore di quest'ultimo, del quale rafforza la tutela e non anche nei rapporti tra l'assicurato responsabile e gli altri soggetti con il medesimo coobbligati, con la conseguenza che, qualora uno di tali coobbligati risarcisca il danneggiato estinguendo il credito risarcitorio, l'azione di regresso resta da lui proponibile nei confronti del coobbligato assicurato e non anche nei confronti del suo assicuratore.

3. Con il terzo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione dell'art. 1310 c.c., nella parte in cui rigetta l'eccezione di prescrizione da esso riproposta.

Lamenta che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto che l'atto interruttivo rivolto all'assicuratore estende la propria efficacia, ai sensi della citata norma codicistica, anche nei confronti del proprietario del veicolo e del conducente responsabile (Cass. n. 10825 del 2007) e che anche nei confronti dei coobbligati in solido non convenuti in giudizio si applichi il principio per cui, quando l'atto interruttivo sia costituito da una citazione, la prescrizione non corre fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza (art. 2945 c.c.; Cass. n. 4244 del 1988).

Sostiene che tale principio non è invocabile in relazione all'azione di regresso esercitata da uno dei coobbligati in solido nei confronti degli altri posto che nei rapporti interni tra gli stessi cessa di operare la regola della solidarietà, dettata solo con riferimento ai rapporti esterni tra creditore e pluralità dei debitori e posta a garanzia e nell'interesse del primo, mentre trova applicazione il principio della parziarietà dell'obbligazione.

4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia poi, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., n. 4, dell'art. 2952 c.c., comma 2, nonché della L. n. 990 del 1969, art. 18 per avere la Corte territoriale omesso completamente di considerare che, oltre all'azione di regresso, risultava prescritta pure l'azione di rivalsa avanzata da Aurora assicurazioni con l'atto di chiamata in causa.

Rileva che, con l'atto d'appello (pagg. 12, 13 e 14), egli aveva dedotto che:

- in base alla giurisprudenza, il diritto di rivalsa dell'assicuratore r.c.a. nei confronti dell'assicurato è soggetto alla prescrizione breve nel termine di un anno dal verificarsi dell'evento pregiudizievole;

- nella specie Carige, già con lettera del 13/11/2002, aveva avanzato la pretesa di regresso nei confronti di Aurora Assicurazioni;

- quest'ultima non ha mai interrotto il suddetto termine prescizionale.

Ciò premesso lamenta che sul punto la Corte d'appello ha ommesso ogni considerazione e che ciò comporta, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., n. 4, nullità della sentenza per "mancanza della motivazione sotto l'aspetto materiale e grafico".

5. Con il quinto motivo propone identica censura sotto il profilo di ommesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

6. I primi due motivi di ricorso sono congiuntamente esaminabili discendendo la soluzione delle distinte questioni con essi poste dalle medesime considerazioni appresso esposte, che ne palesano l'infondatezza.

6.1. Con il secondo di essi il ricorrente richiama il principio affermato da Cass. n. 7019 del 1999 richiamata in ricorso secondo cui la "solidarietà che, in forza della L. 24 dicembre 1990, n. 990, art. 18 vincola il responsabile-assicurato ed il suo assicuratore nei confronti del danneggiato dipende esclusivamente dall'attribuzione ex lege allo stesso danneggiato, in deroga ai principi che regolano l'assicurazione per la responsabilità civile, dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore e si caratterizza come un'ipotesi di solidarietà atipica "ad interesse unisoggettivo", stante la diversità dei titoli per cui sono tenuti verso il danneggiato il responsabile e l'assicuratore, il primo obbligato ex delicto, il secondo obbligato ex lege; ne discende che detta solidarietà, non essendo configurabile oltre i limiti della espressa previsione legislativa, deve ritenersi operante soltanto in favore del danneggiato, del quale rafforza la tutela, e non anche nei rapporti tra l'assicurato responsabile e gli altri soggetti con il medesimo coobbligati in quanto anch'essi responsabili del danno, con la conseguenza che, qualora uno di tali coobbligati risarcisca il danneggiato estinguendone il credito risarcitorio, l'azione di regresso resta da lui proponibile nei confronti del coobbligato assicurato e non anche nei confronti del suo assicuratore".

Reputa il Collegio che questo principio non possa essere condiviso, muovendo esso da una prospettiva non appagante sul piano del sistema e della stessa ratio della norma che riconosce al danneggiato da sinistro stradale azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile (o, in caso di più responsabili, dell'assicuratore di ciascuno di essi).

In realtà, se si muove dal rilievo che (fatta salva la previsione del tutto peculiare di cui all'art. 141 cod. ass. che non modifica il fondamento del ragionamento qui appresso esposto e che peraltro non è nella specie applicabile, *ratione temporis*) il danneggiato da sinistro stradale cagionato da fatto colposo di più danneggianti può pretendere il risarcimento, ex art. 2055 c.c., per l'intero nei confronti di ciascuno di questi e dei loro assicuratori, non può dubitarsi che per ciò stesso si determina dal lato passivo una obbligazione solidale gravante a pieno titolo su ciascuno di questi soggetti (primo danneggiante, assicuratore del primo danneggiante, secondo danneggiante, assicuratore del secondo danneggiante, e così via): situazione che non vi è motivo di non ricondurre, quanto ai rapporti interni tra i vari coobbligati, alla disciplina in via generale per tali rapporti prevista dalle norme codicistiche e, segnatamente, per quel che in questa sede rileva, dall'art. 1299 c.c..

Non v'è dunque ragione di richiamare i limiti, sul piano della legittimazione attiva, dell'azione diretta verso l'assicuratore della r.c.a. dettati dalla L. n. 990 del 1969, art. 18 (ora art. 144 cod. ass.), posto che il diritto che nella specie è fatto valere dall'assicuratore di un danneggiante nei confronti dell'assicuratore dell'altro danneggiante non è quello dei danneggiati, ma quello che, nei confronti degli altri condebitori solidali, spetta al debitore che ha pagato l'intero (art. 1299 c.c.).

Tale diritto compete certamente anche all'assicuratore della responsabilità civile che ha pagato i danneggiati in luogo del suo assicurato, perchè l'assicuratore della responsabilità civile, rispetto alla prestazione risarcitoria, è nella posizione dell'obbligato in solido (Cass. 10/03/1994 n. 2313; 13/10/1986 n. 5996; 16/05/1994, n. 2996), giacchè la solidarietà non è esclusa dal fatto che i debitori siano tenuti con modalità diverse (art. 1293 c.c.); diritto che ha come oggetto il rimborso della quota del debito che nei rapporti interni grava su ciascun condebitore (art. 1299 c.c., comma 1)(così in motivazione Cass. n. 1084 del 1998).

Non può del resto trascurarsi che una diversa interpretazione finirebbe con il depotenziare il favor verso il danneggiato che l'attribuzione allo stesso di azione diretta nei confronti dell'assicuratore intende realizzare. Se si dovesse invero affermare che, in caso di più corresponsabili, l'assicuratore di uno di essi che paga l'intero non può agire per il regresso nei confronti dell'assicuratore dell'altro responsabile, si determinerebbe un ben intuibile motivo di remora per le compagnie assicuratrici a pagare spontaneamente l'intero in favore del danneggiato.

6.2. Ma alla stessa conclusione si può peraltro giungere per altra via.

A norma dell'art. 1203 c.c., n. 3 "a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo" opera la surrogazione legale nei diritti del creditore soddisfatto.

Tale previsione (cui non deroga l'art. 1916 c.c., che piuttosto rappresenta una ulteriore ipotesi speciale di surrogazione legale, ovvero più propriamente una forma peculiare di successione del credito: v. Cass. n. 14941 del 2012; Cass. n. 3356 del 2010) si attaglia anche alla posizione dell'assicuratore r.c.a..

Questi infatti pagando al danneggiato l'importo dovutogli a titolo di risarcimento del danno cagionato dal proprio assicurato, e avendone interesse a farlo, anzi essendone obbligato per legge, si pone pienamente nella condizione prevista dalla citata norma e può dunque surrogarsi nei diritti che aveva il danneggiato da lui soddisfatto, compreso quello di esercitare l'azione per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore dell'altro danneggiato, nei limiti tuttavia della percentuale di responsabilità a questo ascrivibile (eventualmente opponibili dall'assicuratore convenuto quale eccezione personale propria dei rapporti interni con l'assicuratore surrogato).

6.3. Le considerazioni che precedono valgono ovviamente, come detto, anche a superare gli argomenti critici che, con riferimento alla medesima statuizione, sono svolti con il primo motivo nella diversa prospettiva dell'azione di regresso interna a più corresponsabili del danno ex art. 2055 c.c., comma 2.

Varrà al riguardo comunque rilevare anche di essi l'intrinseca debolezza, atteso che

l'obbligazione solidale risarcitoria del proprietario del veicolo, tenuto ai sensi dell'art. 2054 c.c., comma 3, ha la stessa estensione di quella del conducente, e pertanto è conforme a diritto la sua condanna, nei confronti dei corresponsabili solidali del conducente, alla ripetizione della parte di debito del conducente stesso.

E' vero che i tre precedenti citati in ricorso (Cass. 12/10/1982, n. 856, Cass. 05/09/2005, n. 17763 e Cass. 08/10/2008, n. 24802) sembrano affermare il principio secondo cui, in tema di responsabilità civile extracontrattuale, sarebbe esclusa l'azione di regresso nei confronti di coloro che, essendo tenuti a rispondere del fatto altrui in virtù di specifiche disposizioni di legge, e quindi in base ad un criterio di imputazione legale, risultano per definizione estranei alla produzione del danno.

Tuttavia le sentenze citate si riferiscono ad ipotesi in cui era in discussione l'azione di regresso tra più soggetti (proprietario del veicolo e datore di lavoro) chiamati a rispondere del fatto di altro soggetto, responsabile del sinistro, e, valorizzando il tenore letterale dell'art. 2055 c.c., comma 2, secondo cui l'azione di regresso è data "nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa", giungono alla conclusione che non può darsi azione di regresso tra più soggetti chiamati a rispondere del fatto del responsabile, proprio in quanto non sussiste una possibile graduazione di colpe tra costoro.

Nel caso di specie, invece, come correttamente rimarcato dalla Corte d'appello, si discute del regresso esercitato dall'assicuratore di un corresponsabile nei confronti di assicuratore tenuto a rispondere del fatto di altro corresponsabile.

Non sussiste, dunque, dubbio alcuno riguardo alla piena applicabilità, nella fattispecie, anche dell'art. 2055 c.c., comma 2 (v. Cass. 27/07/2011, n. 16417).

7. Il terzo motivo è inammissibile per aspecificità, apprezzabile sia ab intrinseco per la scarsa perspicuità della relativa illustrazione che non consente di comprendere quale sia la statuizione censurata, sia ab extrinseco per la non pertinenza delle argomentazioni spese rispetto alla effettiva ratio decidendi sul punto adottata dalla Corte d'appello.

Sotto il primo profilo, non è dato invero comprendere con certezza - e già questo è motivo di inammissibilità - se la censura si riferisca:

- a) al credito di regresso azionato da Carige nei confronti di Aurora, oppure;
- b) al credito di regresso pure direttamente azionato da Carige nei confronti dell'odierno ricorrente.

In relazione a ciascuna di tali possibili alternative letture della censura può comunque ad abundantiam osservarsi che:

- in primo grado l'eccezione di prescrizione del credito di regresso azionato da Carige nei confronti di Aurora fu rigettata sulla base del duplice rilievo per cui: a1) la prescrizione dell'azione di regresso di uno dei coobbligati decorre dall'avvenuto pagamento e non già dal giorno dell'evento dannoso; a2) nel caso di specie detto pagamento venne effettuato in data 31/7/2002 e da tale momento la prescrizione venne più volte interrotta, fino all'instaurazione del giudizio, senza che mai si perfezionasse il termine di cui all'art. 2947

c.c.;

- la Corte d'appello dà atto dell'esistenza di un motivo di gravame (il terzo) che - si dice in sentenza - "investe il rigetto dell'eccezione di prescrizione"; se ne deve pertanto desumere che quella considerata nella sentenza d'appello è la prescrizione iteratamente eccepita nei confronti dell'azione di regresso proposta da Carige nei confronti di Aurora; tale motivo è quindi rigettato in sentenza sulla base delle seguenti considerazioni: a3) l'appellante non pone in discussione il momento di decorrenza iniziale del termine (coincidente col pagamento, non con l'evento lesivo); a4) essendo l'appellante a tutti gli effetti coobbligato solidale, l'atto interruttivo rivolto all'assicuratore estende la propria efficacia, ex art. 1310 c.c., anche nei confronti del proprietario del veicolo e del conducente responsabile;

- ciò premesso è evidente l'aspecificità della censura in questa sede svolta in quanto diretta a colpire soltanto quest'ultima argomentazione (pt. a4) che, nell'economia della decisione impugnata, assume rilievo marginale e probabilmente anche eccentrico rispetto alla vera e più corretta ratio decidendi rappresentata dal rilievo di cui al precedente pt. a3, quello cioè secondo cui, rispetto alla diversa decorrenza del termine prescrizionale dell'azione di regresso (coincidente con l'effettivo pagamento da parte di Carige), quest'ultimo non poteva ancora considerarsi decorso; del tutto irrilevante si appalesa dunque ogni argomento svolto in ordine alla efficacia interruttiva delle iniziative di Carige contro Aurora anche nei confronti dell'odierno ricorrente, quale altro coobbligato, posto che l'unica eccezione di prescrizione che risulta tempestivamente opposta in primo grado e, di conseguenza, trattata poi in grado d'appello, riguardava come detto l'azione di regresso della prima compagnia assicuratrice nei confronti della seconda, non già il regresso successivamente esercitato (in estensione della domanda con la memoria ex art. 183 c.p.c., comma 5) nei confronti del R.;

sub b) ove poi il motivo di ricorso debba intendersi riferito all'azione di regresso esercitata da Carige nei confronti dello stesso, è agevole rilevare che si tratterebbe di questione inammissibilmente proposta per la prima volta in questa sede, non risultando essa trattata in grado d'appello, evidenziandosi anzi chiaramente nella sentenza impugnata che in relazione a tale domanda riproposta da Carige con appello incidentale "non si registra alcuna contestazione nel confutazione da parte dell'appellante".

Il ricorrente non ha dal canto suo in alcun modo precisato, come detto, se, quando e come tale questione sia stata dedotta a fondamento dell'appello.

Giova al riguardo rammentare che, come da questa Corte ripetutamente avvertito, in tema di ricorso per cassazione, qualora una determinata questione giuridica che implichi accertamenti di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (v. ex aliis Cass. 21/11/2017, n. 27568; 18/10/2013, n. 23675; 22/01/2013, n. 1435).

8. Il quarto e il quinto motivo - congiuntamente esaminabili prospettando la medesima questione - sono inammissibili sotto diversi profili.

Va premesso che - al di là dell'ininfluente erroneo riferimento alla previsione di cui al n. 3, anzichè all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: v. Cass. Sez. U. 24/07/2013, n. 17931) - con il quarto motivo il ricorrente intende denunciare error in procedendo per violazione dell'art. 132 c.p.c., n. 4 per carenza assoluta di motivazione: vizio implicante la nullità della sentenza a suo dire ravvisabile in ragione della mancata considerazione del motivo di gravame con il quale si lamentava che il primo giudice non avesse dedicato "alcun accenno alla pur rilevata prescrizione estintiva" dell'azione di rivalsa proposta da Aurora Assicurazioni S.p.A. con l'atto di chiamata in causa.

E' evidente l'inammissibilità di una siffatta censura posto che, quand'anche una tale omissione fosse ravvisabile, essa non integrerebbe il vizio denunciato di motivazione omessa o apparente (che si configura soltanto nell'ipotesi in cui manchi del tutto una motivazione o quella espressa risulti intrinsecamente inidonea a far percepire le ragioni che stanno alla base della decisione: v. ex aliis Cass. 25/02/2014, n. 4448; Cass. 08/01/2009, n. 161, non anche quando la motivazione sia ben presente e intellegibile, come nella specie, ma risulti una qualche parziale omissione) bensì quello di omessa pronuncia, nella specie non dedotto.

9. Ove poi si potesse interpretare la censura come volta a far valere un tale vizio la stessa sarebbe bensì in sè fondata, ma non potrebbe comunque condurre all'accoglimento del motivo.

All'esame del motivo d'appello erroneamente omesso dai giudici di merito può infatti procedere questa Corte, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 384 c.p.c., ponendo essa, in relazione alla prospettazione datane in ricorso, questioni di mero diritto di carattere assorbente (v. Cass. n. 23740 del 2013; n. 5139 e 24914 del 2011; n. 8622 del 2012).

L'eccezione di prescrizione dell'azione di prescrizione risulta infatti per la prima volta inammissibilmente dedotta in appello: lo stesso ricorrente, nel riportare testualmente la comparsa di costituzione in appello della Aurora Assicurazioni S.p.a. ne trascrive l'eccezione in tal senso preliminarmente opposta ex art. 345 c.p.c. senza nemmeno accennare ad una sua eventuale contestazione.

Dalla trascrizione poi del motivo di appello si trae un solo generico inciso che sembra esprimere l'assunto che tale eccezione sarebbe stata in realtà sollevata in primo grado ("nella impugnata sentenza non si rinviene alcun accenno alla pur rilevata prescrizione estintiva"), inciso però palesemente insufficiente ad assolvere l'onere di specifica motivazione gravante sull'appellante, onere che - nel caso in cui si deduca omessa pronuncia su eccezione di prescrizione - comporta necessariamente anche l'indicazione dell'atto e della fase in cui la stessa è stata sollevata in primo grado.

10. A fortiori inammissibile si appalesa il quinto motivo non potendosi certamente configurare vizio di motivazione (sub specie di omesso esame di fati decisivi) in relazione a questioni di mero diritto, processuale o sostanziale, qual è quella dedotta.

E' noto infatti che il vizio di motivazione non può assumere, di per sè, ruolo di idoneo motivo di ricorso per cassazione, poichè, se il giudice del merito decide correttamente una questione di diritto sottoposta al suo esame e, tuttavia, non sostiene la determinazione con alcuna argomentazione ovvero la supporta con argomentazioni inadeguate, illogiche o

contraddittorie, ha luogo, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., la correzione della motivazione della sentenza impugnata da parte del giudice di legittimità (cfr. Cass. 16640/05, 11883/03).

11. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Ricorrono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna, in Euro 3.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2018.